

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
- Art. 10 - Vivisezione di animali
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono di animali
- Art. 13 - Alimentazione di animali
- Art. 14 - Avvelenamento di animali
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 - Esposizione di animali

Titolo IV - CANI

- Art. 18 - Tutela della popolazione canina
- Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 20 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
- Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 25 - Rinuncia di proprietà

Titolo V - GATTI

- Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina
- Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari addetti alle isole feline

Titolo VI - VOLATILI

- Art. 28 - Detenzione di volatili
- Art. 29 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI E ANIMALI ESOTICI

- Art. 31 - Fauna acquatica
- Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 33 - Animali selvatici

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Vigilanza
- Art. 36 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di _____, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. L'Amministrazione individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la ~~corretta~~ convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il comune promuove e sostiene la ricerca scientifica volta ad approfondire la conoscenza degli ecosistemi e delle specie animali presenti sul territorio nonché la loro conservazione.
7. Il comune promuove e sostiene l'educazione ambientale sia nelle scuole che rivolta a tutta la cittadinanza col doppio intento far conoscere le caratteristiche della fauna, della flora e degli habitat locali e di formare una sana coscienza ambientale.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2. Il Sindaco per compiere le funzioni di cui al comma precedente, si avvale di apposito "Sportello dei diritti degli animali" e di un Tavolo Consultivo con le associazioni, enti ed ordini interessati al fine di supportare e verificare la corretta applicazione del Regolamento.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Il Comune si adopera altresì a promuovere la conoscenza e l'applicazione delle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Ai fini del presente regolamento per "animali d'affezione" si intendono quelli così definiti al par. 2 dell'art. 1 L.R. 23/2000; per "animali da reddito" si intendono quelli che vengono allevati per il consumo o la commercializzazione delle loro carni o dei loro prodotti, regolamentati dal D.L. 26 marzo 2001, n. 146. Le due categorie soprascritte, con l'esclusione degli "animali da pelliccia" di cui all'art. 3 D.L. 26 marzo 2001, n. 146, formano la categoria degli "animali domestici"; tutti gli animali che non rientrano in tale categoria sono considerati selvatici, compresi quelli "inurbati", come merli e gabbiani. Per animali selvatici "autoctoni" si intendono quelli originari del continente europeo; per animali selvatici "esotici" si intendono quelli originari di tutti gli altri continenti.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art. 5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno essere prudentemente eseguite comunque con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
- d) al recupero, cura e liberazione di animali in difficoltà.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.
5. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

D E' v
m'

Maltrattamento e mancato benessere di animali

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della Legge n. 189 del 20.07.04 che reca modifiche al codice penale in materia di maltrattamento degli animali, e di ogni altra norma nazionale e regionale che regola la stessa materia.

E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:

- a) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- b) E' vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- c) E' vietato segregare animali in contenitori o scatole, anche se poste all'interno di un'abitazione se non per il tempo necessario ad un eventuale trasferimento in sede idonea o al trasporto in altro sito; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
- d) E' vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili pur nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo VI.
- e) E' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti che arrecano sofferenza (collari elettrici, con punte, ecc.), o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- f) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità dei cani;
- g) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- h) E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, ottenuta con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.
- i) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e tenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.
- j) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

- l) E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
- m) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.
- n) E' vietato tenere gatti alla catena o tenerli in gabbia al di fuori dei casi previsti alla lettera d) del presente articolo.

Art. 10 - Vivisezione di animali

Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000 "Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione" e dalle altre leggi a riguardo, e si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.
3. Nelle zone boscate percorse dal fuoco è vietato il pascolo e la caccia per anni dieci.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona sia a quella esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art. 61, lett. a della L.R. n. 8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente potrà emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette condizioni saranno prelevati ed accolti presso le strutture di ricovero delle Associazioni di protezione animale. L'eventuale fattrice di cucciolata sarà portata al Rifugio gestito dalle Associazioni dove, finito l'allattamento, la fattrice verrà sterilizzata e restituita al mendicante mentre i cuccioli saranno dati in affidamento al Rifugio.

Per l'inosservanza del presente articolo si applicano le sanzioni previste dai Regolamenti e dalle ordinanze che disciplinano la materia.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali

1. Coloro che esercitano il commercio di animali vivi devono ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 21 della L.R. 23 del 22.03.2000 in materia di registri di carico e scarico e certificazioni di buona salute e profilassi. Le annotazioni relative ad ogni cambiamento avvenuto dovranno essere fatte entro e non oltre 24 ore dall'evento.

2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità per un lasso di tempo tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso. Qualora animali siano esposti per la vendita in luoghi ristretti, il detentore dovrà provvedere periodicamente ad almeno due uscite giornaliere dell'animale di un'ora ciascuna.

3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.

4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.

5. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche autoctone ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettino i criteri per il mantenimento e la detenzione degli animali fissati nel documento elaborato dalla Autorità Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti) ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

6. Sono vietate le mostre a carattere itinerante, tenute a scopo di lucro, di animali d'affezione o appartenenti a specie selvatiche autoctone o esotiche, considerato il valore diseducativo delle stesse.

7. Sono permesse le mostre canine e feline qualora rispettino le norme del presente regolamento, e le norme di tutela internazionale volte alla massima cura degli animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Nei confronti dei soggetti di cui ai commi 5 e 6 che risulteranno contravventori rispetto alla L. 150/92, alla L. 426/98 o alle norme che sanzionano i maltrattamenti, verranno applicati i provvedimenti contenuti in dette normative, compresa l'eventuale confisca degli animali in questione.

Titolo IV - CANI

Art. 18 - Tutela della popolazione canina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e della Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000

"Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione", in particolare relativamente a:

- a) interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina e per la prevenzione del randagismo, in collaborazione con ASL, associazioni zoofile ed animaliste;

- b) gestione dell'anagrafe canina;
- c) realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani;
- d) divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione;
- e) soppressione in modo eutanasico solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità;
- f) vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione;
- g) interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4. E' permesso detenere i cani ad una catena a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza adeguata (almeno di cinque metri) a garantire un sufficiente movimento dell'animale; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità: questo per un periodo di tempo non superiore a otto ore nell'arco della giornata; per il resto della giornata vale quanto al punto 2.
5. E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria, (art. 169 del Nuovo Codice della Strada).
6. I cani custoditi in recinto devono effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo pari a circa due ore; tale obbligo non sussiste qualora il recinto raggiunga una superficie superiore ai 100 mq.
7. E' vietato tenere cani o felini su terrazzi e balconi per più di 8 ore giornaliere. E' vietato altresì isolare animali in rimesse e/o cantine.

Art. 20 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del

cane (superficie non inferiore a mq. 9 per un singolo cane, aumentata di almeno 1/3 per ogni cane aggiunto), permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto e sopraelevato rispetto al pavimento.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni a persone o animali. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.

Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, devono essere individuati se possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, da realizzarsi entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabile vigilanza degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

Art. 23 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti

alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Per l'inosservanza del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dalle ordinanze che disciplinano la materia.

Art. 25 - Rinuncia di proprietà

1. Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà di un animale, dovrà fornire adeguata documentazione e sarà cura del Comune controllarne la veridicità.

2. Ferma restando la promozione della sterilizzazione, nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse essere ripetitiva o non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Titolo V – GATTI

Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000 "Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione".

In particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

1. assicura, d'intesa con l'ASL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
2. supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'ASL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
3. vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
4. consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi che non provochino inutili sofferenze) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
5. vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente in modo eutanasico alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n. 320/1954 e solo per motivi di grave e incurabile malattia.
6. punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari addetti alle isole feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come volontari addetti alle isole feline, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria locale; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Ai volontari addetti alle isole feline deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I volontari addetti alle isole feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI – VOLATILI

Art. 28 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 29 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, né per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni.
3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
6. E' vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione.

Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a) E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- b) E' ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il benessere degli animali ed evitando disturbi al vicinato.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

Art. 31 – Fauna acquatica destinata all'alimentazione

E' fatto divieto di:

- a) lasciare la fauna acquatica in vasche senza ossigenatore o erbe acquatiche ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- b) porre la fauna acquatica marina in acqua dolce e viceversa;
- c) conservare la fauna acquatica viva fuori dall'acqua, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
- d) vendere o consegnare la fauna acquatica viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
- e) mantenere la fauna acquatica in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Art. 33 - Animali selvatici

- a) Si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni detenuti legalmente in cattività, di ricreare condizioni il più possibile simili alle condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie;
- b) Gli animali di cui alla precedente lettera devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di accedere ad una vasca di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e/o di coricarsi per tutta la sua lunghezza. La vasca per nuotare deve essere lunga almeno il triplo della lunghezza dell'animale; nel caso siano custoditi insieme più soggetti, la vasca deve essere lunga almeno quattro volte la lunghezza dell'animale più grande;
- c) Ai sensi della legge n. 874 del 19.12.1975 si fa obbligo ai detentori di animali selvatici citati nella convenzione di Washington, di denunciare il possesso all'Amministrazione Comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento ed entro dieci giorni dall'acquisizione a qualsiasi titolo o dalle avvenute variazioni dovute a morti, nascite o cessioni.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Sanzioni .

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:
- a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28 comma 1, 30 lettera a) e 32 comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 150;
- b) per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 100 e un massimo di euro 495. € 105 (1/3, 1/2)
2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni sopraindicate le violazioni saranno punite ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in

autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 495,00.

L'organo competente a controllare e ad irrogare le sanzioni amministrative è costituito in primo luogo dagli assistenti di Polizia Municipale appositamente incaricati. Il Comandante di Polizia Municipale riceve il rapporto nonché eventuali scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

Il Comandante può delegare ad altro responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione degli interessati.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Art. 35 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti Cinofili, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, le guardie zoofile volontarie dell'E.N.P.A. e le Guardie Ecologiche Volontarie delle altre associazioni ambientaliste ed animaliste.

Art. 36 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.